

# Nuove teorie politiche: Marsilio da Padova

L'opera di Marsilio da Padova presenta invece un carattere più radicale, poiché riesce a mettere tra parentesi anche il fondamento comune di tutte le dispute politiche del Medioevo, cioè la dottrina del diritto naturale divino.

**Marsilio Mainardini** nacque a Padova tra il 1275 e il 1280. Fu rettore dell'Università di Parigi dal 1312 al 1313 e partecipò alla lotta tra Ludovico il Bavaro e il papato avignonese come consigliere politico ed ecclesiastico di Ludovico. Terminò di scrivere *Il difensore della pace* nel 1324 e più tardi, durante il suo soggiorno in Germania alla corte di Ludovico, compose un compendio di quest'opera con il titolo *Il difensore minore*. Morì tra la fine del 1342 e i primi mesi del 1343.

Vita e opere

L'originalità dell'opera di Marsilio consiste nel **carattere positivo del concetto di "legge"**, che egli prende a fondamento della propria discussione giuridico-politica, dalla quale esclude esplicitamente la concezione della legge come inclinazione naturale, o come abito produttivo, o come prescrizione obbligatoria in vista della vita futura. Marsilio si limita infatti a considerare la legge come «la **scienza** o la dottrina o il giudizio universale **di quanto è giusto e civilmente vantaggioso e del suo opposto**» (*Il difensore della pace*, I, 10, 3).

La positività del concetto di legge

Ma anche nell'ambito di questo concetto ristretto, per Marsilio la legge può essere considerata o come ciò che mostra quel che è giusto o ingiusto, vantaggioso o nocivo, e in questo senso costituisce la scienza o dottrina del diritto, oppure come un «**precetto coattivo legato a una punizione o a una ricompensa da attribuire in questo mondo**» (*ibidem*, I, 10, 4), e solo in questo secondo senso essa è propriamente detta "legge".

Le caratteristiche di questa dottrina, che è alla base dell'intera opera di Marsilio, sono dunque due:

- l'idea che **ciò che è giusto o ingiusto**, vantaggioso o nocivo per la comunità umana non è suggerito da un istinto infallibile posto nell'uomo da Dio, né dalla stessa ragione divina, ma **viene giudicato dalla ragione umana**, creatrice della **scienza del diritto**. Si può osservare in questo aspetto del pensiero di Marsilio un primo accenno del passaggio dal vecchio al nuovo giusnaturalismo, che segnerà il XVII secolo e che attribuirà alla ragione umana il giudizio su ciò che è vantaggioso o dannoso per la comunità;
- la limitazione del concetto di **"legge"** non al semplice giudizio della ragione (che di per sé costituisce solo una scienza, o dottrina), ma a quel **giudizio che è diventato precetto coattivo perché è stato collegato a una sanzione**. Questo secondo aspetto della dottrina di Marsilio fa di lui un precursore di quello che oggi si chiama "positivismo giuridico".

Il popolo  
come  
legislatore

Questi presupposti fondamentali limitano il compito di Marsilio alla considerazione «di quelle sole leggi e governi che derivano immediatamente dall'arbitrio della mente umana» (*Il difensore della pace*, I, 12, 1). Da un tale punto di vista, **il solo legislatore è il popolo**: considerato o come «l'intero corpo dei cittadini» o come la «parte prevalente» (*pars valentior*) di esso, che esprime la propria volontà nell'assemblea generale e che comanda che «qualcosa sia fatto o non fatto nei riguardi degli atti civili umani sotto la minaccia di una pena o punizione temporale».

Si noti che con l'espressione "parte prevalente" Marsilio intende riferirsi non solo alla *quantità*, ma anche alla *qualità* delle persone che hanno il compito di istituire la legge: ciò significa che la funzione legislativa può essere deferita a una o più persone, per quanto mai in senso assoluto, ma solo relativamente e fatta salva l'autorità del legislatore primo, che è il popolo.

Che sia il popolo a istituire le leggi è conveniente, secondo Marsilio, sulla base di tre considerazioni:

- il popolo, facendo le leggi per sé, non può che fare le migliori leggi possibili, perché non nuocerebbe mai a se stesso;
- il popolo osserva maggiormente una norma che esso stesso ha creato, piuttosto che una proveniente da una fonte esterna;

- dovendo stabilire sul piano legislativo il bene e il male, il popolo tenderà a istruirsi e ad acquistare consapevolezza nell'ambito etico e politico.

I limiti  
del potere  
papale

Alla legge così stabilita tutti sono ugualmente sottoposti, anche i chierici.

Il fatto che uno sia o non sia sacerdote non ha nei confronti del giudice maggiore importanza che se fosse contadino o muratore, come non ha valore nei confronti del medico che chi può ammalarsi e guarire sia o non sia un musicista. *(Il difensore della pace, II, 8, 7)*

Pertanto la **pretesa del papato di assumere la funzione legislativa** e la pienezza del potere non è che un **tentativo di usurpazione** che non produce e non può produrre altro che scissione e conflitti. Analogamente, per la definizione delle dottrine che riguardano la materia di fede (definizione indispensabile in tutti i casi lasciati dubbi dalle Scritture), allo scopo di evitare contrasti e divisioni tra i fedeli, l'autorità legittima deve essere riconosciuta non al papa, ma al Concilio convocato nelle debite forme, ovvero in modo che in esso sia presente, o direttamente o per delega, la «parte prevalente della cristianità» *(Il difensore della pace, II, 20, 2 ss.)*.

AVOLA  
ROTONDA

Il rapporto  
o-Chiesa, p. 319

È facile rendersi conto della validità e della modernità delle tesi del *Difensore della pace*. In base a esse, il **compito dello Stato** viene **limitato** (secondo il principio che più tardi sarà reintrodotta da Thomas Hobbes) **alla difesa della pace tra i cittadini**, cioè all'eliminazione dei conflitti, e conseguentemente il **dominio della legge, come precetto coattivo**, viene **ristretto agli atti esteriori** degli individui (restrizione importantissima, perché garantisce la libertà di coscienza). Il diritto, inoltre, viene inteso come norma razionale puramente formale, secondo un indirizzo destinato ad affermarsi in modo sempre più marcato nelle concezioni moderne.

La modernità  
del *Defensor  
pacis*



Esercizi  
interattivi  
L'opera politica  
di Marsilio  
da Padova